

auto RINNOVI  
**Vamos**



É un servizio esclusivo per i Clienti

## PROGRAMMA Vamos RINNOVI

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA .....	3
GLOSSARIO.....	5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE .....	6
COMBINAZIONI DI VENDITA .....	8
Articolo 1 – INCENDIO E FURTO .....	8
Articolo 2 – ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO (C.D. ATTI VANDALICI) - EVENTI SOCIOPOLITICI - EVENTI NATURALI .....	10
Articolo 3 - KASKO LIMITATA ALLA COLLISIONE .....	10
Articolo 4 - NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO, ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO (C.D. ATTI VANDALICI), EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, KASKO LIMITATA ALLA COLLISIONE.....	11
Articolo 5 - CRISTALLI.....	13

### SERVIZIO CONSULENZA ON-LINE

Per ogni eventuale informazione sui contenuti delle Condizioni Generali di Polizza, Allianz metterà a disposizione un Servizio "On line".

Il Servizio è operativo dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 attraverso il numero verde:

**800 73 28 05**

## INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti<sup>1</sup>. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

### UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI<sup>2</sup>

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti<sup>3</sup> sono utilizzati dalla Allianz S.p.A., da società del Gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto;

ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

In particolare i Suoi dati sono utilizzati per fornirLe i servizi assicurativi conseguenti all'adesione, in qualità di assicurato, a polizze assicurative stipulate da Santander Consumer Bank S.p.A. con Allianz S.p.A., ai fini di garanzia del finanziamento erogatoLe.

Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.

Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"<sup>4</sup> strettamente strumentali all'erogazione degli stessi. Come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: Santander Consumer Bank S.p.A. quale contraente delle polizze suddette e/o società del suo Gruppo bancario, collegate o controllanti, altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti – C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio.

### MODALITÀ D'USO DEI DATI

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell' "incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz o della catena distributiva quali : Santander Consumer Bank S.P.A. quale contraente delle polizze suddette, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa cui i dati possono essere trasmessi.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti – C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in

<sup>1</sup> Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

<sup>2</sup> Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

<sup>3</sup> Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.

<sup>4</sup> Sono considerati sensibili i dati relativi , ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali).

essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>5</sup>.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Allianz S.p.A. – Servizio Clienti, C.so Italia 23, 20122 Milano, numero verde 800686868, fax 02.72169145, e-mail [privacy@allianz.it](mailto:privacy@allianz.it) (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

---

<sup>5</sup> Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo

## GLOSSARIO

**Aggravamento del rischio:** modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

**Alienazione:** trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo, come nel caso di vendita, permuta, donazione o successione a causa di morte.

**Assicurato:** soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

**Assicurazione:** insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

**Attestazione dello stato del rischio:** certificato emesso dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

**Centrale Operativa:** struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d'assistenza.

**Certificato di assicurazione:** documento che riassume i dati essenziali di polizza; indica la data esatta di decorrenza e scadenza del contratto.

**Circolazione:** movimento, fermata e sosta del veicolo.

**Concorrenza (fino alla concorrenza):** raggiungimento.

**Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Danno:** modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro; vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

**Degrado/deprezzamento:** diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

**Demolizione:** messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

**Disdetta:** atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

**Distruzione:** danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

**Esclusioni (di garanzia):** situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

**Franchigia fissa e assoluta:** quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

**Furto:** impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

**Impresa o Compagnia:** Allianz S.p.A.

**Incendio:** combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

**Indennizzo/indennità:** somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

**Massimale:** limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Polizza:** documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione (equivale al modulo di adesione).

**Premio:** prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

**Proporzionale (regola proporzionale):** se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

**Quotazione:** quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

**Rapina:** impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

**Relitto:** ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

**Ricovero:** degenza comportante pernottamento in istituto di cura.

**Risarcimento:** compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

**Rischio:** eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

**Risoluzione:** scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

**Rivalsa (azione di rivalsa):** diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

**Satellitare (antifurto):** impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

**Scoperto:** parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Surrogazione:** principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

**Terzi:** persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

**Transazione:** accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

**Valore assicurato:** valore indicato in fattura di acquisto se di prima immatricolazione; determinato dalla rivista Eurotax Giallo se usato.

**Valore commerciale/Valore di mercato:** prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

**Valore intero:** forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### NORME GENERALI

#### Articolo 1 - Convenzione SANTANDER CONSUMER BANK

IL PRESENTE CONTRATTO È RISERVATO AI CLIENTI SANTANDER CONSUMER BANK CHE, ALLA SCADENZA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO SOTTOSCRITTO A SEGUITO DELL'ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA AD USO PRIVATO, **OPPURE DI UN CAMPER O DI UN AUTOCARRO CON PORTATA NON SUPERIORE AI 35 QUINTALI**, INTENDANO FRUIRE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PREDISPOSTO DA ALLIANZ SPA PER I CLIENTI SANTANDER CONSUMER BANK STESSA. **SONO ESCLUSI DALL'ACCESSO ALLA CONVENZIONE I VEICOLI DI TIPOLOGIA DIVERSA DA QUELLA SOPRAINDICATA** (ESEMPIO: VEICOLI A NOLEGGIO CON E SENZA CONDUCENTE, TAXI, VEICOLI AD USO PUBBLICO).

#### Articolo 2 - Modalità di adesione

Per aderire al presente contratto è necessario:

- essere clienti Santander Consumer Bank;
- avere precedentemente sottoscritto il programma assicurativo "Vamos" e che lo stesso sia giunto a scadenza;
- sottoscrivere la scheda di adesione alle coperture assicurative offerte dalla convenzione Santander Consumer Bank;
- pagare il premio assicurativo.

#### Articolo 3 - Decorrenza e durata delle garanzie

Per ogni singolo veicolo la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa sono indicate nel modulo di adesione; il contratto ha durata annuale, si risolve alla scadenza e cessa di avere efficacia. Per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza.

**Nel corso della sua validità la polizza non può essere resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite.**

**Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.**

#### Articolo 4 - Pagamento del premio

Il premio deve essere versato, da parte dell'assicurato, in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative.

**Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario - entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione** - a favore di Top Class Insurance srl (intermediario assicurativo iscritto alla sez. A del RUI n° A000075432):

- Via Collamarini 14 - 40138 Bologna
- IBAN IT67Z0612002400CC0290508629
- indicando nella causale il nome e cognome dell'intestatario al P.R.A. e la targa del veicolo.

**Il pagamento così effettuato si intende come reso ad Allianz S.p.A.**

La data di valuta di addebito è considerata quale data di pagamento.

Nel caso in cui:

- il premio non venga pagato entro il termine di cui sopra, **il contratto si intenderà risolto.**
- il pagamento mediante bonifico riporti una data valuta di addebito posteriore al termine pattuito, o nel caso il bonifico sia effettuato oltre il termine, il contratto si intenderà risolto con integrale restituzione all'assicurato dell'importo da questi versato.

#### Articolo 5 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione - Cessazione del rischio -Rimborso del premio

In caso di demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, si determina la cessazione del rischio.

In questo caso l'Assicurato contatterà il **numero verde 800 73 28 05** e, con le modalità che gli verranno indicate, dovrà consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo.

In conseguenza di quanto sopra l'Impresa rimborsa il premio netto residuo con le seguenti modalità:

- sinistro con danno totale relativo alle garanzie incendio, furto, atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), eventi naturali, eventi sociopolitici o kasko collisione:

- premio della garanzia interessata dal sinistro: non si dà luogo a rimborso;
- premio relativo alle altre garanzie: il premio netto è rimborsato in funzione della frazione di anno mancata allo scadere della copertura.

- Altri casi:

il premio netto è rimborsato in funzione della frazione di anno mancata allo scadere della copertura.

#### **Articolo 6 - Diritto di recesso**

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso (ripensamento) dandone immediata comunicazione ad Allianz SpA tramite Top Class Insurance S.r.l. – Via Collamarini 14 – 40138 Bologna, mediante lettera raccomandata, allegando alla stessa i documenti di assicurazione originali, ed ottenere la restituzione del premio corrisposto al netto dell'imposta e di altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente.

Il diritto di ripensamento deve essere esercitato entro 14 giorni dalla data di decorrenza indicata in polizza; se il contratto è stato stipulato in data antecedente alla data di decorrenza, il diritto di ripensamento può essere esercitato fin da subito, senza dover per forza attendere che il contratto abbia iniziato a produrre i suoi effetti, ma sempre e comunque entro il termine di 14 giorni dalla data di decorrenza indicata in polizza. Se il diritto di ripensamento viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, Allianz SpA, tramite Top Class Insurance S.r.l., restituisce il premio corrisposto per intero. In presenza di sinistro indennizzabile relativo alle garanzie sottoscritte, occorso tra la data di decorrenza della copertura assicurativa e l'esercizio del diritto di ripensamento nelle modalità di cui ai commi precedenti, Allianz SpA tratterà la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto (dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno della spedizione della lettera raccomandata con cui è stato esercitato il diritto di ripensamento), al netto dell'imposta e di altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente.

#### **Articolo 7 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari**

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura.

Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

#### **Articolo 8 - Estensione territoriale**

Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra e della Croazia.

#### **Articolo 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio**

Se alla stipulazione del contratto, si rendono dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente si omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal codice civile.

#### **Articolo 10 - Beneficiari delle prestazioni assicurative**

La Contraente indica l'Assicurato quale beneficiario delle prestazioni liquidate in base alla/e garanzia/e sottoscritte.

#### **Articolo 11 - Divieto di cessione del credito**

Ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, tutte le parti pattuiscono il divieto di cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell'impresa.

Il predetto consenso si intende già prestato, nel caso di danno parziale, solo quando la riparazione del veicolo sia affidata ad un centro convenzionato Allianz S.p.A. (vedi elenco riparatori convenzionati sul sito [www.allianz.it](http://www.allianz.it)).

#### **Articolo 12 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

#### **Articolo 13 - Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile compreso l'individuazione del foro competente al contratto è quella italiana.

#### **Articolo 14 - Regime fiscale**

Il regime fiscale applicabile è quello italiano.

L' imposta applicata al premio garanzie corpi veicoli terrestri è indicata nel modulo di adesione.

#### **Articolo 15 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

### **COMBINAZIONI DI VENDITA**

Si riportano qui di seguito le possibili combinazioni tra le quali l'Assicurato in fase di adesione può scegliere:

#### **AUTOVETTURE BASE**

Garanzie: **Furto a valore intero**, con scoperto - accessori inclusi  
**Incendio a valore intero**, senza scoperto - accessori inclusi

#### **AUTOVETTURE CLASSIC**

Garanzie: **Furto a valore intero**, con scoperto - accessori inclusi  
**Incendio a valore intero**, senza scoperto - accessori inclusi  
**Cristalli**  
**Atti vandalici - Eventi sociopolitici - Eventi naturali**

#### **AUTOVETTURE TOP**

Garanzie: **Furto a valore intero**, con scoperto - accessori inclusi  
**Incendio a valore intero**, senza scoperto - accessori inclusi  
**Cristalli**  
**Atti vandalici - Eventi sociopolitici - Eventi naturali**  
**Kasko limitata a collisione**

### **Articolo 1 – INCENDIO E FURTO**

#### **INCENDIO**

##### **Articolo 1.1 – Oggetto dell'assicurazione Incendio**

Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ossia le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.

Sono altresì inclusi nella garanzia gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino, fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto del veicolo stesso - **originariamente assicurati con il programma assicurativo "Vamos" giunto a scadenza** - fino a concorrenza di un importo complessivamente non superiore al 20% del prezzo di listino del veicolo.



Sono anche indennizzabili:

- i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed **entro il limite massimo di € 200.000 per sinistro**.
- i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse se non sottoscritta la separata garanzia **"atti vandalici** (atti di danneggiamento volontario) - **eventi sociopolitici** - **eventi naturali"**.

**Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

## **FURTO**

### **Articolo 1.2 – Oggetto dell'assicurazione Furto**

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.

In caso il veicolo sia lasciato incustodito fuori rimessa la garanzia opera solo se il veicolo stesso sia stato chiuso a chiave, con finestrini ed eventuale tetto apribile chiusi.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ossia le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.

Sono altresì inclusi nella garanzia gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino, fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto del veicolo stesso - **originariamente assicurati con il programma assicurativo "Vamos" giunto a scadenza** - fino a concorrenza di un importo complessivamente non superiore al 20% del prezzo di listino del veicolo.

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

**Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

### **Articolo 1.3 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione Incendio e Furto**

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **appropriazione indebita;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;**
- **semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

Per i veicoli con antifurto LoJack, che usufruiscano del relativo sconto indicato nel Modulo di Adesione, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto aggiuntivo pari al 20% dell'ammontare del danno - che deve essere sommato agli altri scoperti eventualmente indicati dal contratto nonché di quelli previsti al successivo articolo 4.4 - "Franchigie e scoperti" - nei casi di:

- installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;
- mancata consegna della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;
- guasto dell'impianto; l'Impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto.

## **Articolo 2 –ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI - EVENTI NATURALI**

### **Articolo 2.1 - Oggetto dell'assicurazione atti vandalici, eventi sociopolitici ed eventi naturali**

L'Impresa indennizza, con gli scoperti previsti dal contratto – nei limiti del valore assicurato – i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse;
- atti di sabotaggio o comunque dolosi.

L'Impresa indennizza, con gli scoperti previsti dal contratto - con il limite massimo di indennizzo di € 3.000,00 per evento:

- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:
  - grandine;
  - trombe d'aria, tempeste ed uragani che generino raffiche di vento di almeno 90 km orari;
  - alluvioni, inondazioni;
  - allagamenti purchè determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
  - frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purchè non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

### **Articolo 2.2 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione Atti di danneggiamento volontario (c.d. Atti Vandalici) – Eventi sociopolitici - Eventi naturali**

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- **allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;**
- **danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;**
- **danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;**
- **caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

**In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.**

## **Articolo 3 - KASKO LIMITATA ALLA COLLISIONE**

### **Articolo 3.1 - Oggetto dell'assicurazione kasko limitata alla collisione**

L'Impresa si impegna ad indennizzare, con gli scoperti previsti dal contratto, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione.

### **Articolo 3.2 – Esclusioni riguardanti l'assicurazione Kasko limitata alla collisione**

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;**

- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi gli pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

#### **Articolo 4 - NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, KASKO LIMITATA ALLA COLLISIONE**

##### **Articolo 4.1 - Valore assicurato**

Il veicolo si intende assicurato - **per il valore accettato dall'assicurato ed indicato nel "Modulo di Adesione"** - completo degli optional e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo - compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa - costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo. Si intendono assicurati anche gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino, fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto del veicolo stesso - **originariamente assicurati con il programma assicurativo "Vamos" giunto a scadenza** - fino a concorrenza di un importo complessivamente non superiore al 20% del prezzo di listino del veicolo.

##### **Articolo 4.2 - Determinazione dell'ammontare del danno**

###### **Perdita totale**

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, l'Impresa determina l'ammontare del danno applicando al valore assicurato del veicolo e degli eventuali optional e accessori - compresi gli apparecchi audiofonovisivi - al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella "A" di seguito riportata. Si considera perdita totale un danno superiore al 75% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

###### **Danno parziale.**

L'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al degrado d'uso.

Nei primi cinque anni dalla data di immatricolazione del veicolo (in Italia o all'Estero) non si considera il degrado d'uso per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi gli pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi..

TABELLA "A" – percentuali di degrado	
mesi successivi alla decorrenza della polizza	percentuale di degrado
0-6 mesi	Valore a nuovo del veicolo (degrado 0%)
7-12 mesi	10%

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore del veicolo al momento del sinistro, così come determinato dalla tabella "A" – percentuali di degrado, al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

#### Articolo 4.3 – Accertamento e liquidazione del danno

La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### Articolo 4.4 – Franchigie o scoperti

L'Impresa corrisponderà all'Assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo lo scoperto sotto specificato a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro:

La garanzia Incendio è prestata senza l'applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia.

La garanzia Furto è prestata con l'applicazione dello **scoperto del 10% ed il minimo di € 500,00**.

Le garanzie Atti vandalici, Eventi Sociopolitici ed Eventi naturali sono prestate con l'applicazione dello **scoperto del 10% ed il minimo di € 250,00**.

La garanzia Kasko limitata a collisione è prestata con l'applicazione **dello scoperto del 10% ed il minimo di € 500,00**.

#### Articolo 4.5 – Recupero nel caso di Furto del veicolo

**L'Assicurato ha l'obbligo, non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito l'Impresa.**

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima della corresponsione dell'indennizzo: se trattasi di perdita totale, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'art. 4.2 – Determinazione dell'ammontare del danno
- dopo la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
  - procedere alla vendita del veicolo tramite l'impresa;

b) rientrare in possesso del veicolo restituendo all'impresa l'indennizzo corrisposto.

#### **Articolo 4.6 – Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati in ogni caso entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. Nei casi di furto il termine si intende ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

L'Assicurato deve inoltrare denuncia scritta a:

- Allianz - Customer Service piazza Velasca 7/9 – 20122 Milano,

**oppure:**

- via email all'indirizzo [denuncia.callcenter@allianz.it](mailto:denuncia.callcenter@allianz.it)

- via fax al numero **02.5737.1287**.

**L'Assicurato dovrà astenersi inoltre, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia dell'Impresa.**

**A seguito della denuncia devono essere fatti pervenire tempestivamente, e con raccomandata A/R all'Impresa Allianz – Back Office Corporate - Piazza Velasca 7/9 20122 Milano:**

- per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina o danneggiamenti del veicolo assicurato a seguito di atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.
- se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana. Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa.

In caso di furto totale o rapina, ai fini della corresponsione dell'indennizzo, **l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo**, i documenti di seguito elencati:

- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si verificato il sinistro, se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana;
- originale della Carta di circolazione, se disponibile;
- ove la Carta di Circolazione non fosse disponibile, Certificato Cronologico del P.R.A. con annotata la perdita di possesso o la cessazione della circolazione;
- originale del Certificato di Proprietà con annotata la Perdita di possesso;
- dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dell'I.V.A.;
- copia fattura d'acquisto dell'autovettura;
- procura speciale a vendere Notarile;
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo;
- eventuale denuncia integrativa in mancanza di una o più chiavi o della carta di circolazione;
- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato).

L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.

Inoltre, in caso di furto totale, prima di corrispondere l'indennizzo l'Impresa può richiedere, quando lo ritenga necessario, il certificato di chiusura istruttoria.

#### **Articolo 5 - CRISTALLI**

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, **esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

**Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.**

La garanzia opera con il **limite massimo di indennizzo di € 516,00 per evento**.

E' previsto uno **scoperto fisso pari a € 100,00**, che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;

se il danno - detratto lo scoperto - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione dello scoperto di € 100,00.

**Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura.**

Qualora l'assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli convenzionati con l'impresa, l'applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:

- riparazione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto;
- sostituzione del/dei cristallo/i:
  - nessuno scoperto, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dagli incaricati;
  - applicazione dello scoperto di € 100,00 se la sostituzione - non tecnicamente necessaria a giudizio degli incaricati - sia stata richiesta esplicitamente dall'assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

#### **Modalità del servizio**

Per beneficiare delle predette condizioni l'assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei riparatori cristalli convenzionati con l'impresa.

Il personale incaricato provvede a:

- far compilare e sottoscrivere all'assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all'incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
- emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all'assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.

La Direzione dell'Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico dell'assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.

In ogni caso l'assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato ad Allianz - Customer Service, Piazza Velasca 7/9 – 20122 Milano, oppure inviando la denuncia:

- via email all'indirizzo [denuncia.callcenter@allianz.it](mailto:denuncia.callcenter@allianz.it)
- via fax al numero 02.5737.1287

come previsto dal precedente articolo 4.6 "Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri".